



MUNICIPALITÀ 4
S. Lorenzo – Vicaria – Poggioreale – Zona Industriale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 42

25 settembre 2025

O1541_25092025_42

OGGETTO

**Proroga del dispositivo temporaneo di circolazione per lavori
in vico San Nicola a Nilo**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con protocollo PG/2025/819467 del 15/09/2025 è stata acquisita istanza per la chiusura della strada vico San Nicola a Nilo per consentire lavori di messa in sicurezza del cornicione della facciata ad opera della soc. Napoli Servizi spa;
- Vista la nota del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica PG/2025/777154 del 05/09/2025 con cui si rappresentava la necessità, per motivi di sicurezza, della chiusura della strada vico San Nicola a Nilo;
- a seguito dell'urgenza dell'intervento e la richiesta degli uffici coinvolti, è stata emessa opportuna Ordinanza Dirigenziale n.40 del 17/09/2025 per l'istituzione del dispositivo temporaneo di circolazione per lavori in vico San Nicola a Nilo, ed in particolare ***“di istituire in vico San Nicola a Nilo, dal giorno 17/09/2025 e sino al giorno 25/09/2025, l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale, tranne per i veicoli e/o pedoni diretti alle proprie residenze;***

Vista la richiesta di proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n.40 del 17/09/2025 ad opera della soc. Napoli Servizi spa trasmessa con PG/2025/856847 del 25/09/2025, con la quale si chiede di prorogare la suddetta Ordinanza al 27/09/2025 per consentire l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della facciata;

Ritenuto che:

- a tutela della pubblica e privata incolumità, occorra prorogare il dispositivo temporaneo di circolazione istituito con Ordinanza Dirigenziale n.40 del 17/09/2025 in **vico San Nicola a Nilo**, così come riportato nella parte introduttiva;

Visti

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025 - 27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Attestato che :

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Letti:

- il Codice della Strada approvato con decreto legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/0291749 del 08/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada;

ORDINA

DI PROROGARE in vico San Nicola a Nilo, dal giorno 25/09/2025 e sino al giorno 27/09/2025, l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale, tranne per i veicoli e/o pedoni diretti alle proprie residenze;

PRESCRIVE INOLTRE:

- l'**apposizione**, la **verifica** dell'avvenuta sistemazione e il **corretto posizionamento** della segnaletica provvisoria a cura del richiedente e con la seguente modalità;
 1. alla soc. Napoli Servizi spa, di disporre opportuno transennamento a delimitazione della zona del cornicione ammalorato, prevedendo anche, un camminamento protetto per il passaggio dei pedoni;
- la **verifica e manutenzione** della segnaletica *durante tutta la durata dell'ordinanza a cura del richiedente;*
- il **ripristino** della segnaletica preesistente *al termine dei lavori di ripristino della pavimentazione a cura del richiedente.*

Sospende, altresì, tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di installazione della segnaletica orizzontale e verticale. Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.º 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

Il Funzionario PO
Ing. Marzia Di Caprio

il Direttore
dott. Antonio Montano